

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Rieti, via Del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Nigi, per la carica elettivamente domiciliata presso la sede legale dell’Azienda, autorizzata alla stipula del presente atto come da nota prot della Direzione Generale. n 30704 del 16.04.2025,

E

Il Dott. Paolo Franchi, C.F. _____ nato _____ a _____ ed ivi
residente in _____

VISTI

- Il D. Lgs n. 150/2009 e ss.mm.i. di *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 16 marzo 2011, n. 1 avente ad oggetto *“Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche”*;
- la Legge del 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- il D. Lgs del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Delibera CIVIT n. 12/2013 recante disposizioni in ordine a *“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)”*;
- il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 avente ad oggetto *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 di *“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”*;
- il Decreto Legge 202/2024, all’ art. 1, c. 10-quinquies, aggiunto in sede di conversione in l. 15/2025 ha previsto che *“il termine di durata dell’incarico di cui all’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell’incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell’incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027;*
- la DGR Lazio 14 maggio 2025, n. 330 (pubblicata sul BURL n. 4 del 20/05/2025) di Modifica della DGR. n. 574/2016 e s.m.i., con la quale viene aggiornato il trattamento economico annuo dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del SSR;
- la Deliberazione n. 189/DG del 24.02.2026 di nomina del componente OIV Dott. Paolo Franchi;
- i CCNNLL della dirigenza e del comparto del SSN;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1: OGGETTO

L’Azienda attribuisce al Dott. Paolo Franchi, che accetta, l’incarico di Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione per le finalità di cui al D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 1/2011 e ss.m.ii.

ART. 2: DURATA

Il rapporto di cui al presente contratto ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’atto.

L’incarico di cui al presente contratto può essere revocato in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un mese da parte del Direttore Generale della ASL con provvedimento adeguatamente motivato.

Il Dott. Paolo Franchi ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del presente contratto dandone preavviso a mezzo PEC almeno due mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 recante “*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*” e ss.mm.ii.; ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo.

ART. 3: COMPITI E FUNZIONAMENTO

Al Dott. Paolo Franchi spettano tutti i compiti e le funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

L'Organismo Indipendente Di Valutazione, per adempiere al proprio mandato, procederà a redigere apposito regolamento che verrà condiviso e recepito dall'Azienda con atto deliberativo in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 1 e ss.mm.ii.

ART. 4: DOVERI E PREROGATIVE

Il Dott. Paolo Franchi, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto, opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Direzione Strategica Aziendale.

Il Dott. Paolo Franchi si impegna, su richiesta del Direttore Generale, ad effettuare particolari verifiche o elaborare relazioni, individualmente o in collaborazione con gli altri componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'Azienda assicura al Dott. Paolo Franchi, nello svolgimento delle attività finalizzate all'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto, l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni dell'azienda senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Il Dott. Paolo Franchi si impegna, per contro, a mantenere il segreto d'ufficio e a non dare informazioni, comunicazioni o notizie di qualsiasi natura attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività o a causa del suo ufficio.

ART. 5: INDENNITA'

L'Azienda, quale indennità per le prestazioni di cui al presente atto e tenuto conto dell'impegno professionale richiesto, corrisponderà al Dott. Paolo Franchi l'importo annuo lordo di € 7.746,85 oneri inclusi da corrispondersi in ratei lordi mensili posticipati.

In ottemperanza alle indicazioni regionali, non è previsto alcun rimborso spese.

ART. 6: COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa è garantita con oneri a carico dell'Azienda.

ART. 7: CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente contratto le parti convengono di eleggere Foro competente quello di Rieti.

ART. 8: NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e normative vigenti in materia.

ART. 9: TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Dott. Paolo Franchi dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali ed esprime la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a normative civilistiche, fiscali, contabili, e assicurativi relativi alla gestione amministrativa del rapporto in atto.

Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda sarà, comunque, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti della persona.

ART. 10: INCOMPATIBILITA'

Il Dott. Paolo Franchi dichiara di non rientrare nei criteri di esclusione previsti dalla normativa in materia per i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

ART. 11: DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto contiene tutte le intese convenute tra le parti in merito all'oggetto dello stesso. Qualsiasi dichiarazione, promessa o condizione qui non contenuta non è vincolante per le parti.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, ogni modifica a quanto sopra descritto non avrà valenza alcuna se non sarà approvato dalle parti per iscritto.

ART. 12: SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico del collaboratore senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

Sono a carico dell'Azienda il corrispettivo contrattuale e quanto spetta per legge.

La presente scrittura sarà registrata a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.ii., solamente in caso d'uso. La medesima sarà fatta a cura e spese della parte che ne ha interesse.

Il presente contratto è redatto in duplice copia.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

ASL Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Elisabetta Nigi

Pag. 4 a 4



Firmato digitalmente da:

Nigi Elisabetta

Firmato il 05/03/2026 14:51

Seriale Certificato: 4666471

Valido dal 26/06/2025 al

26/06/2028

InfoCamere Qualified

Electronic Signature CA

Il Componente OIV
Dott. Paolo Franchi

FRANCHI
PAOLO
REGIONE
TOSCANA
02.03.2026
08:13:10
GMT+01:00

